



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Enrico Ravera

Paola Bozzo-Costa

Ottavio Colamartino

Presidente

Giudice

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 1278 / 2018

proposto da

██████████ nato in BANGLADESH il 05/02/1998, C.F. ██████████,
sedicente, ID VESTANET ██████████, C.U.I. ██████████, elettivamente domiciliato in Genova,
via Dante n. 2 presso lo studio dell'Avv. Damiano Fiorato, che lo rappresenta e difende giusta
procura apposta su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso
introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**, in persona
del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione
territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. ██████████, cittadino del BANGLADESH propone ricorso ai sensi dell'art. 35
e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 22/8/2017 e notificata il 29/1/2018 con
la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria,

sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

In questa sede, in particolare, chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza insistere nella domanda di status di rifugiato

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato a Brahmanbaria e di essere di religione musulmana; ha studiato per 8 anni nel paese natale e non ha avuto occasione di svolgere alcun lavoro se non come aiutante in campagna della famiglia presso la quale si è rifugiato a seguito di minacce ricevute dai creditori del padre; non è sposato e non ha figli; la famiglia di origine è composta dai genitori e una sorella minore; il padre è morto.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale e, in seguito, in udienza davanti al giudice relatore racconta – sinteticamente – di aver lasciato il Bangladesh il 2/2/2014 ed essere giunto in Italia il 30/5/2015 dopo un periodo trascorso in Libia.

Causa dell'espatrio la situazione di progressivo indebitamento subita dalla famiglia, aggravatasi a seguito dell'incendio – avvenuto nel 2012 – del piccolo negozio di alimentari che ne era unica fonte di reddito. Si trasferiscono così in una baraccopoli, ma il padre non riesce a far fronte ai creditori, da cui aveva ricevuto i soldi per aprire e per condurre il negozio. La famiglia cambia residenza e si stabilisce nel villaggio di Jagannathpur. Il ragazzo deve interrompere gli studi. I creditori pretendono di portare via il ragazzo e farlo lavorare per ripagare il debito; davanti al diniego della famiglia, accoltellano il giovane ferendolo alla schiena, e danno al padre un mese di tempo per pagare. Dopo 20 giorni di ricovero ospedaliero, il ragazzo viene nascosto presso una famiglia amica dove, una volta guarito, egli rimane al sicuro, aiutando nei lavori di campagna senza ricevere alcun compenso salvo vitto e alloggio. Nel febbraio 2013 il padre ha un grave infarto, e per curarlo la famiglia deve contrarre un ulteriore debito con un usuraio (prestito di 50.000 con interessi del 300% annuo). I creditori non demordono: come precisato in udienza, essi minacciano, vogliono il ragazzo; picchiano il padre ferendolo con bastoni, pugni e calci; minacciano i vicini di casa, quando cercano di intervenire, e la sorella del ragazzo, dicendo di volerla portare via. Alla fine, su consiglio della famiglia presso cui è nascosto, che tra l'altro ha anche paura di passare dei guai se il ragazzo viene trovato presso di loro, il richiedente – appena sedicenne – viene mandato a malincuore in Libia dalla famiglia, con la speranza che possa inviare denaro e ristabilire la situazione economica: *“Avevano anche paura che i creditori mi trovassero da loro e non volevano passare guai, anche loro avevano figli. Mio padre non voleva mandarmi all'estero, ma per questa situazione e per il mio futuro ha deciso di mandarmi”*.

Al trafficante vengono pagati 500.000 taka, prestati dal marito della donna che lo ha ospitato con un interesse (10% annuo) assai inferiore rispetto a quello preteso dai precedenti creditori.

In Libia il giovane minorenne lavora presso una madrasa a Tripoli e riesce a mandare soldi a casa -dove le minacce continuano, anche se la madre del ragazzo evita di parlarne per evitargli preoccupazioni. Fermato dalla polizia, arrestato, picchiato, ferito e derubato, il ragazzo trascorre 17 giorni in carcere e poi riesce a scappare. Tornato dal datore di lavoro riscuote da questo il suo credito e decide di tentare il viaggio per l'Italia, pagato 1.200 dinari, insieme a due amici africani. Giunto in Italia dopo un salvataggio in mare, ha imparato la lingua ed ora lavora a Venezia come sarto, con regolare contratto.

In caso di rientro in patria, sa di non poter pagare l'ingente debito contratto, aumentato negli anni a causa degli interessi. Teme che di essere fatto schiavo dai creditori.

3. La Commissione territoriale, pur non sollevando obiezioni sulla credibilità di quanto narrato, non ravvisa nella situazione descritta dal richiedente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né alcun rischio di danno grave o minaccia secondo quanto previsto dall'art. 14 D.lgs. 251/2007. Viene osservato infatti che *“unici motivi adottati a sostegno della sua richiesta sono lo stato di indigenza della sua famiglia e la difficoltà a pagare i debiti contratti (...) per lasciare il suo Paese”*.

In sede di udienza il richiedente ha precisato circostanze e fatti che inseriscono le cause dell'espatrio e la richiesta di protezione in una prospettiva differente, tale da profilare un effettivo rischio di grave danno in caso di rimpatrio.

“Loro volevano prendermi e i miei genitori non volevano e queste persone mi hanno accoltellato sotto la scapola sinistra, a quel punto i miei genitori mi hanno portato all'ospedale e loro hanno dato un mese di tempo ai miei genitori per pagare. Sono stato 20 giorni in ospedale” Il padre *“lo picchiavano con un bastone e anche con pugni e calci. (...) Quando succedevano queste cose, i vicini si avvicinavano per vedere cosa succedeva e i creditori minacciavano anche loro, chiedendo perché venivano”*.

“Il problema maggiore c'è con queste 4 persone, loro ancora adesso vogliono che io torni al Paese e lavori per loro per pagare il debito (...) Quando c'era mio padre lo picchiavano, adesso minacciano di prendere mia sorella, come volevano fare con me (...) Quando io chiamavo mia mamma non voleva farmi preoccupare, non mi diceva tutto”.

Il racconto del richiedente si inserisce pienamente nella realtà del Bangladesh quale emerge dalla consultazione delle COI e degli studi in materia: uno degli stati più poveri del mondo, in cui metà della popolazione vive con meno di 1,2 dollari al giorno e quasi un terzo è al di sotto della soglia di povertà; con pochi terreni coltivabili e soggetto a continue inondazioni che si alternano a periodi di siccità estrema; con un altissimo livello di corruzione, ad ogni livello, che rende praticamente impossibile per coloro che non appartengono a famiglie ricche, o in collegamento con potentati locali, di rivolgersi alle autorità di fronte a violazioni di diritti¹.

In queste condizioni, alcune fasce della popolazione, ovvero quelle più povere e marginali, si trovano in una situazione di tale precarietà che ogni evento fuori dalla norma (un raccolto perso, un'inondazione, una disputa legale, un'eredità contesa) può gettarli da un momento

¹ Si vedano, ad esempio, il rapporto di Amnesty International 2016/2017 ed i Rapporti COI (Rapporto Informativo del Paese d'origine) dell'EASO sul Bangladesh (Panoramica del Paese) redatti a dicembre 2017 ed agosto 2108.

all'altro in una situazione di totale esclusione sociale e crisi economica, nell'assenza di qualsiasi tutela legale. In questi casi, le reti locali di sfruttamento, dipendenza e sopruso stringono la loro presa e spesso lasciano ben poche possibilità rispetto a quella di partire.

Per una efficace descrizione dei potentati locali in Bangladesh, della morsa del debito (preesistente o strettamente connesso ai motivi che spingono i richiedenti a partire) e dei motivi che rendono ben difficile un rientro in Patria senza avere sollevato la propria posizione, si rinvia inoltre al saggio *Processi culturali e spazi giuridici. Dal Bangladesh all'Italia: migrazioni, protezione umanitaria e reinterpretazione del divieto di patto commissorio*² di Mario Ricca e Tommaso Sbriccoli; quanto descritto nel saggio è fortemente sovrapponibile a quanto narrato dal richiedente. Se ne riportano due stralci significativi (sottolineature aggiunte).

“Per un verso, il progetto migratorio spesso instaura catene debitorie che possono risolversi o in lavoro asservito nei Paesi di destinazione o nella perdita dei mezzi di sussistenza (se il debito non viene restituito per il fallimento del percorso migratorio) che genera quindi forme di lavoro asservito e dipendenza economica in Bangladesh. Per altro verso, è proprio nei confronti di situazioni di dipendenza locali già instaurate che spesso il progetto migratorio si pone come unica via di uscita, ovvero come il tentativo di rendersi indipendenti attraverso il mezzo provvisorio di un aumento del proprio debito (...). I mohajan, termine che identifica in Asia del Sud chiunque presti soldi ad usura, sono spesso persone inserite nelle reti di potere locali, a livello sia economico sia politico (...) per ottenere cifre significative ci si deve usualmente rivolgere a personaggi di un certo livello, che non solo hanno a disposizione quantità di denaro liquido adeguate, ma anche la possibilità «concreta» di riavere indietro il denaro prestato qualora vi siano problemi nella restituzione. Le reti gerarchiche di potere e subalternità che caratterizzano la vita sociale dell'Asia del Sud sono quindi le stesse all'interno delle quali il debito per la migrazione viene instaurato, ponendo tale relazione in un contesto di controllo politico e sociale da cui difficilmente il debitore può riuscire a liberarsi secondo modalità legali di ricorso alla giustizia ufficiale” (pagg. 184-185).

In relazione alla situazione dei ragazzi in fascia adolescenziale: *“L'allontanamento del minore e la sua migrazione, in questi casi, si configurano quindi allo stesso tempo come mossa di protezione del soggetto, sottraendolo ai rischi cui potrebbe andare incontro, e strategia familiare di accrescimento delle proprie risorse economiche e simboliche in vista di un futuro ribilanciamento delle forze in gioco e di un potenziale riscatto” (pag. 186).*

“L'usura e le ritorsioni legate a forma di sovvenzionamento costituiscono insomma un dato socio-culturale. Rispetto a questo dato e alle sue implicazioni anti-umanitarie il governo bangladese non sembra ancora attrezzato a risanare la situazione e ad allinearla agli standard di legalità previsti dalla legislazione lì attualmente vigente (ancorché piuttosto antiquata). Le carenze istituzionali fanno sì, dunque, che i creditori usurari possano perpetrare qualsiasi abuso” (pag. 202)

Lo studio descrive pertanto procedure molto simili, nei dettagli, a quelle raccontate dall'odierno richiedente: la pretesa di assoggettare il richiedente, ancora quattordicenne, a lavoro forzato, le violenze perpetrate (i “mezzi” per riscuotere il credito, di cui parla il saggio), l'impossibilità di ottenere una protezione dalle autorità, la partenza come unica soluzione

² Mario Ricca e Tommaso Sbriccoli, *Processi culturali e spazi giuridici. Dal Bangladesh all'Italia: migrazioni, protezione umanitaria e reinterpretazione del divieto di patto commissorio* consultabile su: http://questionegiustizia.it/rivista/pdf/OG_2017-1_21.pdf

possibile per sottrarsi al rischio di ulteriori violenze o di *debt bondage*, il grave rischio in caso di fallimento del progetto migratorio.

In quanto narrato si riconosce quindi un esemplare caso di intreccio tra prestiti e progetto migratorio.

Ritiene il Collegio che, nella concreta situazione in cui si trova il richiedente, sussista il concreto rischio di un grave danno in caso di rientro, allo stato attuale, nel proprio Paese di origine, sulla base di quanto sopra evidenziato e che così può riassumersi: l'esistenza, alla base, di un debito usurario, il tentativo di assoggettare il richiedente a *debt bondage*, il ferimento subito (tanto da essere ricoverato per 20 giorni), la necessità di essere nascosto dopo il ricovero, le percosse subite dal padre, che – verosimilmente complice la grave situazione – è poi colpito da infarto, la assoluta incapacità, o non volontà, dello Stato bengalese di proteggere i cittadini da questa sorta di soprusi, la situazione ancora oggi particolarmente fragile, con la sola madre e sorella rimaste in patria e la possibilità che queste subiscano analoghe violenze qualora vengano interrotti i pagamenti; i rischi cui sarebbe soggetto il richiedente, per gli stessi motivi, in caso di rientro in Bangladesh senza avere saldato i debiti.

Sussistono alla luce di quanto sopra, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 – alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Riconosce al richiedente [REDACTED] nato in BANGLADESH il [REDACTED]/02/199[REDACTED] C.F. [REDACTED], *sedicente*, ID VESTANET [REDACTED], C.U.I. [REDACTED]; lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 5/2/2019

Il Giudice estensore
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente
(Enrico Ravera)